

## Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni

(predisposta ai sensi del Codice delle assicurazioni private ed in conformità a quanto disposto con le circolari I.S.V.A.P. N. 303 del 2.6.97, N. 347/D paragrafi 7 ed 8 del 5.11.98, N. 420/D del 7.11.2000, N. 502/D del 25.3.2003, N. 518/D del 21.11.2003 e N. 555/D del 17.5.2005)

### Informazioni relative alla Società

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).  
Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in : ITALIA – Viale Certosa n. 222 – 20156 Milano.

### Informazioni generali sul Contratto

#### **Legge applicabile**

Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La Società Carige Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata "Società", propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

#### **Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati, per iscritto, a Carige Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami, Viale Certosa, 222 – 20156 Milano – fax n. 02/45402417 – e-mail [reclami@carigeassicurazioni.it](mailto:reclami@carigeassicurazioni.it).

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest'ultimo caso è **necessaria la controfirma del reclamante**, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo.
- identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l'operato.
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata deve essere unita in allegato.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax n. 06.421.33.353/745), corredando l'esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.

In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato, si ricorda che **permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria**, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 commi 1 e 2 c.c.

Nell'assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

### Informazioni specifiche sul contratto R.C.Auto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le Condizioni generali di contratto si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza.

#### **Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.Auto**

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2, ove l'assicurato sia una Società.

**Durata del contratto**

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il limite di cui all'articolo "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901 secondo comma c.c.

**Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato**

Nei seguenti casi indicati dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e la Società Assicuratrice che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate:

1. **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
2. **nel caso di autoveicolo o natante adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
3. **nel caso di veicolo o natanti con targa prova, se la circolazione o la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
4. **nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;**
5. **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
6. **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, del certificato o licenza di navigazione;**
7. **nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;**
8. **nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;**
9. **se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;**
10. **nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.**

**Ipotesi nelle quali la Società riconosce all'assicurato la possibilità di usufruire della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà.**

La Società riconosce all'assicurato ed al coniuge in comunione dei beni, in caso di alienazione del veicolo, il diritto di chiedere alla Società assicuratrice che il contratto relativo al veicolo alienato venga sostituito per assicurare altro veicolo di loro proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Si ha diritto alla conservazione della classe di merito maturata anche nel caso di alienazione del veicolo assicurato operata da una pluralità di assicurati a favore di uno di essi. La Società non riconosce invece il diritto alla conservazione della classe di merito maturata nel caso di alienazione del veicolo assicurato operata da una pluralità di assicurati ad un unico assicurato che non faceva parte della precedente pluralità di assicurati o dall'unico assicurato a favore di più assicurati.

La Società ricomprende altresì le seguenti ipotesi, di seguito specificate, consentendo così agli assicurati di conservare la classe di merito maturata.

**1. Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato.**

Nei casi di documentata demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo, la Società prevede la facoltà per l'assicurato ed il coniuge in comunione dei beni di richiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato venga sostituito per assicurare altro veicolo di loro proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata. La Società riconosce il diritto alla conservazione della classe di merito maturata anche nel caso di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato operata da una pluralità di assicurati ed intestazione del veicolo da assicurare ad uno di essi. La Società non riconosce invece il diritto alla conservazione della classe di merito maturata nel caso di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato operata da una pluralità di assicurati ed intestazione del veicolo da assicurare ad un unico assicurato che non faceva parte della precedente pluralità di assicurati od operata dall'unico assicurato ed intestazione del veicolo da assicurare a più assicurati.

**2. Consegna in conto vendita del veicolo assicurato.**

Nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, la Società prevede anche la facoltà per l'assicurato e per il coniuge in comunione dei beni di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo venga sostituito per assicurare altro veicolo di loro proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata. La Società riconosce il diritto alla conservazione della classe di merito maturata anche nel caso di consegna in conto vendita del veicolo assicurato operata da una pluralità di assicurati ed intestazione del veicolo da assicurare ad uno di essi. La Società non riconosce invece il diritto alla conservazione della classe di merito maturata nel caso di consegna in conto vendita del veicolo assicurato operata da una pluralità di assicurati ed intestazione del veicolo da assicurare ad un unico assicurato, che non faceva parte della precedente pluralità di assicurati, od operata dall'unico assicurato ed intestazione del veicolo da assicurare a più assicurati.

**3. Furto del veicolo.**

La Società riconosce altresì all'assicurato ed al coniuge in comunione dei beni la possibilità, in caso di documentato furto del veicolo, di conservare su altro veicolo di loro proprietà la classe di merito maturata, purché il nuovo contratto sia stipulato entro il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio rilasciata per il veicolo oggetto di furto. La Società riconosce il diritto alla conservazione della classe di merito maturata anche nel caso di furto del veicolo assicurato da una pluralità di assicurati ed intestazione del veicolo da assicurare ad uno di essi. La Società non riconosce invece il diritto alla conservazione della classe di merito maturata nel caso di furto del veicolo assicurato da una pluralità di assicurati ed intestazione del veicolo da assicurare ad un unico assicurato che non faceva parte della precedente pluralità di assicurati od operata dall'unico ed intestazione del veicolo da assicurare a più assicurati.

Il diritto alla conservazione della classe di merito su un diverso veicolo sussiste anche nel caso in cui l'alienazione, il furto, la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva o la consegna in conto vendita del veicolo assicurato sono contestuali o successive alla conclusione del periodo di osservazione, purché il contratto relativo a diverso veicolo sia stipulato entro il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio.

**Facoltà di rimborsare alla Società il costo del sinistro per evitare la maggiorazione del premio per l'applicazione del "Malus"**

Il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. del veicolo ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alla clausola "Bonus/Malus" o "No Claims Discount" offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nel periodo di osservazione precedente.

**Attestazione dello stato di rischio**

La Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

La trasmissione dell'attestazione dello stato di rischio con le modalità sopraccitate viene effettuata anche in caso di risoluzione del contratto in corso d'anno per furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, alienazione, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, purché la risoluzione avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione del periodo di osservazione.

**Comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, ne deve essere prontamente dato avviso alla Società, mediante denuncia da compilarsi utilizzando l'apposito modulo dalla Società stessa fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo dell'avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello

stesso, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

### **Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno R.C.Auto**

#### **Procedura di risarcimento**

E' diritto del danneggiato richiedere il risarcimento dei danni alla Società assicuratrice del veicolo responsabile, avvalendosi della procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, salvo ricorrano i casi rientranti nella disciplina degli artt. 149-150 del Codice delle Assicurazioni.

#### **Procedura di Risarcimento Diretto**

Dal 1.2.2007, nel caso di sinistri dove si sia verificata la collisione tra due veicoli targati regolarmente assicurati, senza coinvolgimento di altri, il danneggiato che non sia responsabile o lo sia solo in parte, è tenuto, così come previsto dagli artt. 149-150 del Codice delle Assicurazioni, a richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Società Assicuratrice del veicolo utilizzato. Nel caso ricorrano danni fisici con postumi invalidanti superiori al 9% d'Invalidità Permanente, il risarcimento del danno dovrà essere richiesto dal danneggiato alla Società Assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.

#### **Termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno**

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno in un sinistro stradale è di due anni.

#### **Prevenzione e sicurezza stradale**

Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 codice della strada).

A bordo degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o di merci si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza (art. 172 codice della strada).

**Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente  
il contratto prima di sottoscriverlo**